

TI_GERICHTE 38.2004.59 vom 8. Juli 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-07-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2004.59

FR: TI_GERICHTE 38.2004.59 du 8 juillet 2004

IT: TI_GERICHTE 38.2004.59 del 8 luglio 2004

Regeste

opposizione inoltrata tardivamente da una società contro la decisione dell'amministrazione di restituzione degli assegni per il periodo di introduzione percepiti a torto da parte della società stessa. Nessun motivo di restituzione del termine

Erwägungen

E. 13

settembre 2000 nella causa S., K 125/00; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione del gennaio 2003 e dell'edizione del gennaio 2004). Questa finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto. Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA del 9 agosto 2001 nella causa G., H 61/00; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa S., H 338/00). Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). Nel caso in esame dalla documentazione relativa alla ricerca postale effettuata dall'amministrazione risulta che la decisione formale emessa dalla Sezione del lavoro il 17 febbraio 2004 è stata inviata alla società per raccomandata in data 23 febbraio 2004 ed è stata recapitata il 24 febbraio 2004 a _____, dove è sita la società (cfr. doc. 3 e allegati 3a e 3b). Essa è dunque stata notificata all'insorgente correttamente. Il termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere il 25 febbraio 2004 ed è scaduto giovedì 25 marzo 2004. Entro questa data, quindi, l'assicurato avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale svizzero (cfr. consid. 2.3.). 2.5. Secondo costante giurisprudenza e dottrina, l'onere della prova della tempestività dell'invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 I b 359 consid. 2; E. Catenazzi, *Le insidie di un invio non raccomandato*, in RTT 1974, pag. 64ss). Se il ricorrente non è in grado di fornire la ricevuta comprovante la tempestiva consegna dell'invio all'ufficio postale, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (cfr. E. Catenazzi, op. cit. pag. 67; sentenza CDT 29 maggio 1992 in re C.J.). In una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la

prova delle proprie affermazioni. La semplice dichiarazione secondo cui è molto poco probabile che l'invio sia stato perso nella cancelleria dell'amministrazione non è tuttavia sufficiente (cfr. ZAK 1985 pag. 130; DLA 1993-1994 pag. 154). Infine, in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione (nella fattispecie: l'opposizione) sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami. Nella presente fattispecie l'opposizione, sebbene datata 18 marzo 2004, è stata inviata per posta prioritaria (posta A) alla Sezione del lavoro soltanto il 26 marzo 2004, come emerge dal timbro postale apposto sul francobollo della lettera originale di invio (cfr. originale della busta d'invio, doc. 14, allegata al doc. VI). Come appena visto, nel caso di specie spettava alla società dimostrare di aver effettivamente spedito all'amministrazione l'opposizione entro il 25 marzo 2004 (ultimo giorno del termine di 30 giorni per inoltrare validamente opposizione). Poiché la società ricorrente non ha saputo comprovare di avere spedito l'opposizione citata tramite lettera raccomandata, né è stata in grado di fornire nessuna ricevuta dell'ufficio postale comprovante l'invio tramite lettera semplice il 25 marzo 2004, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche. Pertanto, visto il timbro postale del 26 marzo 2004 apposto sul francobollo della busta, originale, tramite la quale la società ha inoltrato opposizione, il TCA deve concludere che la stessa è tardiva.

2.6. Occorre ora esaminare se la ditta ricorrente può prevalersi della restituzione del termine. Ai sensi dell'art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125). Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il

termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). Il TFA, in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V 255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo di restituzione del termine, ha osservato: " 2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann (BGE 110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes, zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE 1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL, Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen (EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten 60jährigen Versicherten (in BGE 102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils _____ vom 14. September 1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist, weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift erst gegen das Ende der Frist

auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149 f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)." In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato: "(...) Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35 cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso, l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi, secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG, per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i riferimenti ivi citati), la giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG, non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari, non appena sia oggettivamente e soggettivamente esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con riferimenti), in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronuncia cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare una terza persona di agire in sua vece, non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (...) " A mente del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGa (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGa). 2.7. Nel caso di specie va rilevato che la società ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Agli atti risulta, infatti, soltanto uno scritto della società ricorrente del 2 aprile 2004, in cui, presentando le proprie osservazioni alla comunicazione della Sezione del lavoro secondo cui l'opposizione datata 18 marzo 2004, ma ricevuta dall'amministrazione in data 29 marzo 2004, appariva tardiva (cfr. doc. 8), ha precisato: " Vs. Opposizione 18/29 marzo 2004 Egr. Signori, Ho appena letto la vostra corrispondenza del 30 marzo 2004 e mi permetto di formulare un'osservazione riguardante la mia opposizione: ho dovuto chiedere ad una persona esterna alla mia società di scrivere in italiano la mia opposizione e questo ha preso più tempo del previsto. D'altronde ero assente per affari e quando sono tornato dal mio viaggio ho subito mandato la mia lettera di opposizione, lo ammetto con un po' di ritardo. Questo purtroppo è avvenuto per il fatto che

sono dovuto andare in viaggio per lavoro, dunque per circostanze indipendenti dalla mia volontà. Vi prego dunque di considerare la mia opposizione come ricevibile." (Doc. 9) In ogni caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa andrebbe respinta. Nella lettera citata, infatti, il socio gerente della società, signor _____, ha ammesso di avere inviato la propria opposizione alla decisione dell'amministrazione "con un po' di ritardo" (cfr. doc. 2). Egli ha però giustificato tale suo comportamento con il fatto di avere dovuto affidare ad una persona esterna alla sua società il compito di tradurre in italiano l'opposizione da lui redatta in lingua francese, traduzione che "ha richiesto più tempo del previsto" (cfr. doc. 2). Il signor _____ ha poi rilevato di essere stato assente per lavoro e di avere subito provveduto ad inviare l'opposizione, nella traduzione in lingua italiana, appena rientrato dal suo viaggio di lavoro (cfr. doc. 2). Il socio gerente della società, ha quindi redatto l'opposizione, in lingua francese, entro il termine di 30 giorni concesso dalla legge. A mente del TCA egli avrebbe potuto inviarla tempestivamente all'amministrazione, provvedendo poi in un secondo momento ad inviare la traduzione della stessa in lingua italiana. Va infatti rilevato che dalla documentazione presente all'incarto, emerge che, in precedenza, alla richiesta del 4 dicembre 2003 inviata dalla Sezione del lavoro di formulare entro 10 giorni eventuali osservazioni scritte riguardo al presunto abuso in tema di assegni API (cfr. doc. 9), il signor _____ aveva risposto con scritto datato 19 dicembre 2003, redatto in lingua francese (cfr. doc. 4a). Inoltre, secondo questo Tribunale, avendo il gerente della società affidato ad un terzo il compito di tradurre in italiano l'opposizione da lui redatta in lingua francese e ben sapendo sia che il termine per inoltrare opposizione è di 30 giorni (nella decisione risultano infatti, nelle tre lingue nazionali, italiano, francese e tedesco, l'indicazione dei rimedi giuridici, ovvero la possibilità di inoltrare opposizione presso la Sezione del lavoro nel termine di 30 giorni dalla notificazione, cfr. doc. 6), sia che avrebbe dovuto assentarsi per lavoro durante parte di tale periodo, avrebbe potuto organizzarsi in maniera tale che un terzo potesse provvedere all'invio dell'opposizione in sua vece entro il termine legale (cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03). Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza ricordata e considerato che nel caso di specie non sono dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un impedimento non colposo o per ritenere che l'insorgente non fosse in grado nemmeno di conferire un mandato di rappresentanza a terzi, va ritenuto che, in caso, l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile. Non sono quindi dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 17 febbraio 2004. Pertanto, visto che l'opposizione datata 18 marzo 2004, ma ricevuta dall'amministrazione solo in data 29 marzo 2004 in quanto messa alla posta il 26 marzo 2004 (invio per posta A), è stata inoltrata tardivamente, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro l'8 luglio 2004 deve essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.